



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 – 27 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 19 gennaio 2022

20.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE
TESSERATE:

Di Perna Marika - Di Savino Silvia - Di Toma Isabella - Hasani Artea - Martino Margherita – N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale - Ramires Claudia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 04.21.22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti delle atlete:

- DI PERNA Marika - DI SAVINO Silvia – DI TOMA Isabella - HASANI Artea - MARTINO Margherita – N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale - RAMIRES Claudia: ognuna *“per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio ASD Geda Volley Trani, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante l'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22 determinando le violazioni degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle atlete incolpate per l'udienza in



videoconferenza del 19 Gennaio 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Massimo Caravetta, risultavano video collegate personalmente le atlete DI SAVINO Silvia, HASANI Artea e DI PERNA Marika che rilasciavano spontanee dichiarazioni ed il loro assenso alla riunione dei procedimenti, mentre nessuno era presente per le atlete incolpate DI TOMA Isabella, MARTINO Margherita, N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale e RAMIRES Claudia. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, una volta riuniti i procedimenti, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti delle incolpate;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dalle incolpate e delle spontanee dichiarazioni rilasciate in udienza dalle atlete DI SAVINO Silvia, HASANI Artea e DI PERNA Marika;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 23.08.2021 a firma del Presidente della Società ASD Geda Volley Trani, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dalle atlete Di Perna Marika, Di Savino Silvia, Di Toma Isabella, Hasani Artea, Martino Margherita, N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale e Ramires Claudia le quali, benché regolarmente invitate a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non avevano provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico delle odierne incolpate le quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermavano, da una parte, di aver abbandonato da tempo, comunicandolo al sodalizio, la pratica della pallavolo per loro scelta (atlete Di Savino, Martino e N.) o per cause di carattere fisico (Hasani) e, dall'altra, il mancato rispetto da parte del sodalizio del progetto pallavolistico inizialmente



prospettato alle atlete che, asseritamente, non erano state messe in grado di crescere sportivamente e di poter svolgere correttamente la pallavolo deducendo, inoltre, di aver trovato chiusa la palestra a seguito della prima convocazione ricevuta dal sodalizio per la visita medica (atleta Di Perna).

La Procura medesima, ritenendo le difese delle atlete incolpate non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, le deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dalle incolpate, anche in udienza, ritiene che la condotta contestata alle atlete sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che le atlete Di Perna Marika, Di Savino Silvia, Di Toma Isabella, Hasani Artea, Martino Margherita, N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale e Ramires Claudia, benché regolarmente invitate per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2021/2022 a sottoporsi a visita medico sportiva, non hanno inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Geda Volley Trani impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il loro tesseramento.

Le motivazioni addotte dalle atlete incolpate non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna attestazione e/o prova documentale in relazione a quanto riportato o dichiarato in udienza dalle atlete nel contesto delle deduzioni difensive svolte che devono, pertanto, considerarsi prive del necessario sostegno probatorio e documentale.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in



ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dalle atlete incolpate appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico di ognuna delle atlete Di Perna Marika, Di Savino Silvia, Di Toma Isabella, Hasani Artea, Martino Margherita, N. M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale e Ramires Claudia, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 27 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 gennaio 2022